

Regolamento di Igiene per la tutela della salute e dell'ambiente

Titolo III (Attribuzioni e Vigilanza)
Capo VI (Igiene delle Attività Produttive)
Sezione VI (Palestre)
Art.226 (Requisiti igienico sanitari)
Testo vigente

Testo modificato

1. Le palestre per attività fisiche non agonistiche dispongono dei seguenti locali:

a) un locale per attività fisiche e sportive con altezza interna utile di m 3 e superficie minima pari a mq 10 incrementata di mq 4 per ogni utente contemporaneo superiore al primo, oppure con altezza interna utile non inferiore a m 2,70 e cubatura minima di mc 30 incrementata di mc 12 per ogni utente contemporaneo superiore al primo; la ventilazione deve assicurare un ricambio non inferiore a 10 vol. ambiente/ora;

b) possibili box, oltre al vano palestra, di superficie non inferiore a mq 6, con separazioni di altezza non inferiore a m 2,20;

c) spogliatoio per utenti, distinto per sesso e comunicante con servizi igienici e docce, di superficie non inferiore a mq 6 e comunque che assicuri mq 1,20 per ogni utilizzatore contemporaneo;

d) servizi igienici per utenti, distinti per sesso e comunicanti con il relativo spogliatoio, in numero di 1 ogni 20 utenti, calcolati sulla superficie della palestra o sul numero di posti-attrezzature previste, e comunque di numero non inferiore a due;

e) docce per utenti, distinte per sesso e comunicanti con il relativo spogliatoio, nel numero di 1 ogni 5 utenti;

f) almeno un servizio igienico e una doccia per il personale addetto, comunicanti con vano spogliatoio ñ antilatrina ñ antidoccia; due servizi igienici e due docce distinti per sesso qualora sia previsto personale dei due sessi;

g) vano deposito attrezzature sportive, comunicante con il locale palestra;

h) possibile ambulatorio, soggetto all'autorizzazione sanitaria di cui all'art.28 del presente regolamento;

i) possibile locale amministrativo con le caratteristiche strutturali di ufficio previste dal Regolamento Edilizio vigente.

2. Per le strutture sanitarie riabilitative, di superficie complessiva non inferiore a mq 100, la palestra ha una superficie minima pari a mq 45 per il trattamento contemporaneo di 6 pazienti, con incremento di mq 5 per ogni ulteriore paziente contemporaneamente trattato.

1. Le palestre per attività fisiche non agonistiche dispongono dei seguenti locali:

a) un locale per attività fisiche e sportive con altezza interna utile di m 3 e superficie minima pari a mq 10 incrementata di mq 4 per ogni utente contemporaneo superiore al primo, oppure con altezza interna utile non inferiore a m 2,70 e cubatura minima di mc 30 incrementata di mc 12 per ogni utente contemporaneo superiore al primo; la ventilazione deve assicurare un ricambio non inferiore a 10 vol. ambiente/ora;

b) possibili box, oltre al vano palestra, di superficie non inferiore a mq 6, con separazioni di altezza non inferiore a m 2,20;

c) spogliatoio per utenti, distinto per sesso e comunicante con servizi igienici e docce, di superficie non inferiore a mq 6 e comunque che assicuri mq 1,20 per ogni utilizzatore contemporaneo;

d) servizi igienici per utenti, distinti per sesso e comunicanti con il relativo spogliatoio, in numero di 1 ogni 20 utenti, calcolati sulla superficie della palestra o sul numero di posti-attrezzature previste, e comunque di numero non inferiore a due;

e) docce per utenti, distinte per sesso e comunicanti con il relativo spogliatoio, nel numero di 1 ogni 5 utenti;

f) almeno un servizio igienico e una doccia per il personale addetto, comunicanti con vano spogliatoio ñ antilatrina ñ antidoccia; due servizi igienici e due docce distinti per sesso qualora sia previsto personale dei due sessi;

g) vano deposito attrezzature sportive, comunicante con il locale palestra;

h) possibile ambulatorio, soggetto all'autorizzazione sanitaria di cui all'art.28 del presente regolamento;

i) possibile locale amministrativo con le caratteristiche strutturali di ufficio previste dal Regolamento Edilizio vigente.

2. Per le strutture sanitarie riabilitative, di superficie complessiva non inferiore a mq 100, la palestra ha una superficie minima pari a mq 45 per il trattamento contemporaneo di 6 pazienti, con incremento di mq 5 per ogni ulteriore paziente contemporaneamente trattato.

2bis. E' prevista la possibilità di effettuare attività di riabilitazione per un singolo paziente in locale/box di almeno mq.12 (palestra individuale).